

quale si compone del Presidente del Consiglio e dei ministri.

Art. 100. — Il Consiglio dei ministri viene presieduto dal Presidente del Consiglio. I ministri amministrano i vari servizi statali secondo il titolo che portano.

Art. 101. — Nessuno può essere nominato ministro se non sia di razza e di stirpe albanese e se non conosca la lingua albanese.

Gli stranieri di razza, naturalizzati cittadini albanesi, non possono essere nominati ministri.

Parimenti non possono essere nominati ministri quelli che non hanno le qualità richieste dalla legge per poter essere eletti deputati.

Art. 102. — Nessuno dei membri della famiglia Reale può essere nominato ministro.

Art. 103. — Non possono essere nominati ministri, in un Gabinetto, i parenti di sangue fino al terzo grado.

Art. 104. — I ministri, prima di assumere la carica, prestano giuramento davanti al Re. Questo giuramento conterrà l'assicurazione di fedeltà verso il Re e lo Statuto e le leggi dello Stato.

Art. 105. — I ministri nominano gli impiegati da essi dipendenti, secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 106. — I ministri vengono creati per legge.

Art. 107. — I ministri entrano liberamente nel Parlamento e vengono sentiti ogni qualvolta chiedano la parola, ma votano solamente quelli che sono deputati.

Art. 108. — L'ordine del Re non può mai esimere i ministri dalla loro responsabilità.

Art. 109. — Il Gabinetto è solidalmente responsabile verso il Re ed il Parlamento per le questioni relative alla politica generale dello Stato; e particolarmente ogni ministro è responsabile per le azioni di sua competenza.

Art. 110. — I ministri non possono essere accusati per i reati previsti dalla legge speciale dopo quattro anni che hanno cessato dalla loro carica di ministri.